



Riforma: decreto sul 20% e riduzione dell'ora di lezione.

Il Miur ha emanato un decreto relativo all'orario sulla base dell'art. 205 del T.U., che affida al Ministero la determinazione dei quadri orari, sulla base della Bassanini che fa riferimento ad un *monte annuale complessivo* (art.21, c. 9) e sulla base del Regolamento dell'autonomia, che suddivide il *monte annuale* in *quota nazionale* e *quota riservata alle istituzioni scolastiche*: 85% e 15% nella disciplina transitoria (Dpr 275, art. 8 e 12). Il decreto entra nel merito di quanto previsto dal decreto 226 sul secondo ciclo, che ha portato al 20% la quota riservata alle scuole e conferito alle regioni potestà di definire gli indirizzi in coerenza con il Profilo dello studente e le Indicazioni nazionali.

L'orario annuale di apprendimento. Il decreto sull'orario annuale stabilisce che:
la quota del 20% riservata alle scuole sia *determinata nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni... previa ricognizione delle esigenze delle istituzioni scolastiche*, sulla base dei *bisogni formativi del territorio...*;

essa sia relativa alle *attività e discipline obbligatorie per tutti gli studenti* e alle *attività e discipline obbligatorie di indirizzo*;

l'utilizzo possa essere finalizzato a: 1) *confermare il piano ordinamentale degli studi*, 2) *realizzare compensazioni tra le attività e le discipline previste nei piani di studi*, 3) *introdurre nuove discipline*;

il tempo sottratto ad una disciplina per la riduzione dell'unità di lezione debba essere restituito alla disciplina o all'attività stessa;

le delibere che applichino il frazionamento dell'orario in quota nazionale e quota scolastica rientrino a tutti gli effetti nel POF.

L'orario annuale di insegnamento. Il decreto sull'orario annuale stabilisce che:

l'eventuale delibera collegiale che faccia proprio il frazionamento dell'orario e riduca la durata delle unità di lezione (per es. da 60 a 50 minuti) comporti la restituzione alle attività e/o alle discipline del tempo decurtato a seguito della delibera.

Le delibere del Collegio. Nelle nostre delibere collegiali teniamo presente che il decreto: ribadisce l'obbligatorietà del recupero quando la delibera di riduzione dell'unità di lezione sia effettuata dal Collegio e divenga così automaticamente una scelta didattica;

non inficia il principio dell'esenzione dal recupero qualora esso sia deliberato dal Consiglio di Istituto per motivi estranei alla didattica, quali ad esempio gli orari dei mezzi di trasporto.

Non deliberiamo mai in Collegio la riduzione delle lezioni.
Se veniamo posti di fronte ad una scelta, confermiamo i 60 minuti

L'AUMENTO DELLE UNITA' DI LEZIONE DANNEGGIA LE DISCIPLINE E PEGGIORA IL NOSTRO ORARIO DI SERVIZIO

*Se la riduzione passa in qualche collegio – ahimè - distratto – e si configura dunque
obbligo di recupero,
restituiamo alle discipline ciò che ad esse viene tolto, come impone il decreto*

***LE FRAZIONI ORARIE DEVONO ESSERE RECUPERATE NELLE CLASSI
COMPLETE, RESTITUENDO IL 'TEMPO DECURTATO' SIA ALLA QUOTA
NAZIONALE CHE ALLA QUOTA DI SCUOLA***

***'NO' DUNQUE A RECUPERI CALATI DALL'ALTO PER SUPPLENZE, ATTIVITA' LUDICO-
ASSISTENZIALI O ALTRO***